

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, PER QUATTRO ANNI, DEL SERVIZIO DI
CORENTE ALL'AZIENDA USL DI FROSINONE



REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

L'anno 2014, il giorno venti del mese di OTTOBRE, in Frosinone, nella sede dell' Azienda
USL Frosinone, sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Maria Beatrice Ciaramella, autoriz-
zata a rogare i contratti ai sensi dell'atto deliberativo n. 165 del 05.02.1998, si sono personalmente
costituiti:

1. La Professoressa Isabella Mastrobuono, nella sua qualità di Direttore Generale della sud-
detta Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, nata a Roma il 06.12.1957, avente codice
fiscale MSTSL57T46H501A, domiciliato per la carica nella sede dell' Azienda sita in Fro-
sinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto
e nell' interesse dell' Ente, partita IVA n. 01886690609;
2. Il Sig. Silvano Mei nato a Gaggio Montano (BO) il 04.11.1961, Procuratore Speciale (giusta
procura a firma del Dr. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma (PR) – Repertorio n. 49346) della
società **SERVIZI ITALIA S.p.A.** (società di seguito denominata "Prestatore di Servizi") con
sede legale in Via San Pietro, 59/B - 43019 Castellina di Soragna (PR), Partita IVA n.
02144660343, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma
08531760158;

I predetti componenti, delle cui identità, io ufficiale rogante sono personalmente certo,
rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

a. per l'espletamento della procedura di gara relativa ai servizi di Lavanolo, l'Azienda USL Frosi-
none ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;

Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



- b. la Regione Lazio ha, quindi, esperito una procedura di gara per l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I., quinta serie speciale, n. 69 del 15.06.2012, sulla G.U.U.E. serie S 113-187426 del 15.06.2012, sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio (BURL), n. 24, parte terza, del 28.06.2012, sui quotidiani in data 20.06.2012 e sul sito internet della REGIONE LAZIO;
- c. con Determinazione Regionale n. G04531 del 09.04.2014, il Prestatore di Servizi è risultato aggiudicatario del lotto di gara riferito all'Azienda USL Frosinone (lotto n. 2);
- d. il Prestatore di Servizi, così come indicato al successivo art. 12, ha prestato cauzione (definitiva); sotto forma di polizza fideiussoria (polizza n. 074675712 integrata con appendice di variazione n. 074675755), per un importo pari a 1.867.500,00 Euro;
- e. il Prestatore di Servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce, in modo adeguato e completo, l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- f. il Prestatore di Servizi, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica (*Relazione Tecnica*) e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica ed il DUVRI, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
2. L'esecuzione del servizio, oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - a) dalle clausole del presente contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di Servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle clausole del Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della "Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda USL Frosinone, di cui il Prestatore di Servizi dichiara di avere esatta conoscenza;

Direttore Generale
Isabella Trovati

d) dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero, di omissioni, gli atti ed i documenti della "Gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di Servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di Servizi rinuncia, ora per allora, a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2

Oggetto

1. Con il presente contratto il Prestatore di Servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda USL Frosinone ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo, riferito a 48 mesi, pari ad € 7.009.840,80 e fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Tale importo si riferisce al valore dell'offerta relativamente ai prezzi unitari:

- €/giornata di degenza ordinaria per un numero mensile di giornate di degenza, ricalcolate in base ai fabbisogni odierni, pari a 22.160;
- €/giornata di degenza (accesso) Day Hospital / Day Surgery per un numero mensile di giornate di degenza (accessi), ricalcolate in base ai fabbisogni odierni, pari a 878;
- €/trattamento dialitico per numero mensile di trattamenti dialitici pari a 4.144,
- €/giornata di presenza personale nelle strutture ospedaliere per numero di dipendenti presenti all'interno dei presidi ospedalieri aventi diritto alla divisa attualmente pari a 2.774 (ogni dipendente lavora in media per 220 giorni all'anno);
- €/giornata di presenza personale nelle strutture territoriali per numero di dipendenti presenti all'interno dei presidi territoriali aventi diritto alla divisa attualmente pari a 1.057 (ogni dipendente lavora in media per 220 giorni all'anno).

Direttore Generale
Isabella Scrobonico



ART. 3
Durata e decorrenza del contratto

Il contratto avrà una durata di 48 mesi a decorrere dal 01.01.2015. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda USL Frosinone di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

ART. 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Prestatore di Servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri (compresi quelli per la sicurezza), le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore di Servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di Servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di Servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di Servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, assumendosene il medesimo Prestatore di Servizi ogni relativa alea.



Direttore
[Signature]

[Signature]

5. Il Prestatore di Servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di Servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda USL Frosinone e/o da terzi autorizzati.
7. Il Prestatore di Servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda USL Frosinone, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza ed accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di Servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Prestatore di Servizi si obbliga a consentire all'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 5

Obbligazioni specifiche del Prestatore di Servizi

1. Il Prestatore di Servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite i Responsabili per la gestione del contratto, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - erogare tutti i servizi previsti nella relazione tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda USL Frosinone nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato, ai sensi di legge, nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di Servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - osservare integralmente tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

Direttore Generale
Isabella Stobuono

- f) erogare i servizi oggetto del presente Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel Contratto stesso e negli Atti di gara;
- g) manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- j) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dall'avvio del servizio; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
- k) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di Servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda USL Frosinone (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di Servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda USL Frosinone;
- l) essere consapevole che l'Azienda USL Frosinone si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di Servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che, a tale scopo, saranno predisposte e comunicate dall'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Prestatore di Servizi deve documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. Il Prestatore di Servizi si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda USL Frosinone le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.



Direttore Generale
Isabella Andreucci


ART. 6
Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Azienda USL Frosinone, il Prestatore di Servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti, integralmente e a perfetta regola d'arte, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Prestatore di Servizi in sede di gara (Relazione tecnica).
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
4. Il Prestatore deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ART. 7
Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Prestatore di Servizi si obbliga a consentire che l'Azienda USL Frosinone proceda, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, Il Prestatore di Servizi sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda USL Frosinone. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
3. Il Prestatore di Servizi si impegna ad inviare all'Azienda USL Frosinone, con cadenza mensile, un report (in formato xls) suddiviso per presidio, contenente quanto previsto dall'art. 13 "monitoraggio dei consumi" dell'All. 1 Capitolato Tecnico.
4. Resta inteso che la Azienda USL Frosinone si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
5. L'Azienda USL Frosinone, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati ai Responsabili delle singole Strutture/ Presidi in cui vengono svolti i servizi o a persone da loro delegate o alla Commissione appositamente individuata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 "Sistema di controllo" dell'All. 1 Capitolato Tecnico.
6. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria.

Direttore Generale
Isabella Carobuono



7. Al fine di garantire il livello di qualità necessario alla prestazione, si prevede che, all'avvio del servizio, vengano definiti congiuntamente tra l'impresa aggiudicataria e la Direzione Sanitaria della Azienda USL Frosinone i sistemi di rilevazione, misurazione e analisi anche strumentali proposti in sede di gara e la loro eventuale taratura, rispetto alle varie tipologie di interventi previsti ed alle diverse aree di complessità, da utilizzare per svolgere controlli di qualità, rispetto agli standard di protocolli sanitari o di legge.
8. La definizione dei parametri/soglie/indicatori sarà accettata dall'Azienda USL Frosinone dopo un periodo sperimentale della durata di non più di tre mesi, durante il quale saranno valutati i parametri previsti e le circostanze generali e particolari che ne impongano una loro modifica e/o ritaratura. Al termine del periodo sperimentale saranno definiti i parametri/soglie/indicatori al fine di procedere alle verifiche in contraddittorio degli standard qualitativi attesi. Una volta "tarati", i parametri/ soglie/indicatori resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Potranno essere modificati solo in caso di forte discordanza tra i risultati evidenziati dall'azione di monitoraggio e quella rilevata attraverso indagini qualitative realizzate all'interno dell'Azienda.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile della Struttura/Presidio o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave, contatta il Referente di Struttura dell' Impresa richiedendo l'immediato intervento risolutivo (entro le 4 ore se prestazioni continuative - entro 48 ore se prestazioni periodiche dalla contestazione) a mezzo ripetizione gratuita e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 11 del presente contratto.
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e tempi rispetto a quelle concordate.
12. La Azienda USL Frosinone si riserva altresì la facoltà di far eseguire, in presenza del supervisore responsabile dell' Impresa, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui risultati delle operazioni di fornitura, sulle quantità e qualità dei capi forniti.
13. Sarà facoltà della Azienda USL Frosinone prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza alla qualità offerta in gara e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell' Impresa per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.

Direttore Generale
Isabella Prohrona



ART. 8
Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di Servizi dall'Azienda USL Frosinone per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell'offerta economica:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
Biancheria Piana	Prezzo unitario offerto per giornata di degenza ordinaria	€ 3,30
	Prezzo unitario offerto per giornata di degenza - Accesso DH, DS	€ 2,97
	Prezzo unitario offerto per trattamento dialitico	€ 2,81
Divise	Prezzo unitario offerto personale presidi ospedalieri	€ 0,86
	Prezzo unitario offerto personale presidi territoriali	€ 0,77
Costo quadriennale per DUVRI (Costo già compreso nei sopraelencati prezzi unitari)		€ 8.400,00

2. Il prezzo unitario per giornata di degenza ordinaria è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio, così come richiesto nell'All. 1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana da utilizzarsi nei reparti, in tutte le strutture/servizi ospedalieri e territoriali; alla fornitura della biancheria sagomata non personalizzata (quali casacche, pantaloni, camici, teli, telini, etc...) per ogni uso ed attività quando non ricompresa nella vestizione del personale di cui all'allegato A scheda 4 dell'all. 1 Capitolato Tecnico.
3. Il prezzo per giornata di degenza in day hospital è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento dei servizi, così come richiesto nell'All. 1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana per le attività di DH e di DS dei presidi ospedalieri e territoriali;
4. Il prezzo per trattamento dialitico è omnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio, così come richiesto nell'All. 1 Capitolato Tecnico, connesso alla fornitura della biancheria piana necessaria all'attività di dialisi;

Direzione Generale
Biblioteca



5. Il prezzo/giornata di presenza a dipendente vestito, con distinzione tra presidi ospedalieri e territoriali, è riferito alle divise (incluse le calzature) così come previsto dagli allegati A scheda e scheda 5 dell'allegato 1 Capitolato Tecnico ed è onnicomprensivo di tutti i costi relativi all'espletamento del servizio;
6. Il costo quadriennale per DUVRI (€ 8.400,00) è ricompreso e, quindi, già spalmato sui predetti prezzi unitari;
7. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di Servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda USL Frosinone (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
8. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di Servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà, quindi, considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di Servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di Servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Il Prestatore di Servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
11. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla data di decorrenza dell'appalto.
12. Il Prestatore di Servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Direttore Generale
Isabella Trovati

ART. 9
Fatturazione e pagamenti

1. Tutti i servizi e le forniture oggetto della presente gara e rese dall'Impresa saranno contabilizzati secondo le modalità e la suddivisione di seguito specificate:
- n. effettivo delle giornate di degenza ordinarie;
 - n. effettivo delle giornate di degenza in day hospital;
 - n. effettivo di trattamenti dialitici;
 - n. effettivo di dipendenti vestiti con distinzione tra presidi ospedalieri e territoriali.
2. Le fatture, emesse con cadenza mensile e distinte per Poli e Distretti competenti, dovranno essere intestate all'Azienda USL Frosinone ed inviate agli stessi Poli e Distretti che provvederanno alla loro liquidazione dopo aver acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e i rendiconti mensili approvati dai Responsabili delle Strutture/Presidi Aziendali ad essi afferenti;
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda USL Frosinone in favore dell'Impresa Prestatrice di Servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima;
4. Il Prestatore di Servizi si obbliga a presentare, per ogni Struttura/Presidio in cui viene svolto il servizio, un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile di Struttura/Presidio al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il suddetto Responsabile lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Prestatore di Servizi sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile di Struttura/Presidio. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto, dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. 30003305, intestato al Prestatore di Servizi, presso UNICREDIT Ag. Modena, e con le seguenti coordinate bancarie: IBANIT19X0200812926000030003305.
6. Con periodicità trimestrale il Prestatore di Servizi dovrà, inoltre, esibire, all'Azienda USL, copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
7. Con periodicità trimestrale l'impresa dovrà, altresì, allegare alle fotocopie delle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
8. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda USL Frosinone.

Direttore Generale
Isabella Trovati

9. Il Prestatore di Servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di Servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta, tuttavia, espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore di Servizi può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Prestatore di Servizi che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto-responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

ART. 10 Trasparenza

1. Il Prestatore di Servizi espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni, comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di Servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore di Servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 11 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda USL Fro-sinone, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l'impresa Appaltatrice all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustifi-

Direttore Generale
Isabella Brusaporci

cazioni non pervengano ovvero, l'Azienda USL non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'ente committente, l'Azienda USL Frosinone si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- a. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni articolo fornito non corrispondente alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dall'Impresa in sede di offerta ed a quanto previsto dal capitolato tecnico;
- b. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni articolo consegnato in condizioni igieniche imperfette (comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ect.);
- c. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione;
- d. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato ritiro di articoli sporchi/infetti;
- e. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni mancato ritiro di articoli infetti secondo i calendari concordati;
- f. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione della scorta di articoli presso il guardaroba;
- g. 0,05% del valore annuo del contratto per ciascuna ingiustificata riduzione della scorta di articoli presso il guardaroba;
- h. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle divise definitive al nuovo personale (i tempi non dovranno superare i 20 gg. lavorativi dalla richiesta);
- i. 0,03% del valore annuo del contratto per ogni mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con l'Azienda USL Frosinone;
- j. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il previo consenso dell'Azienda USL Frosinone;
- k. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello;
- l. 0,7% del valore annuo del contratto per ogni ipotesi di mancata rintracciabilità del responsabile nominato dall'Impresa ai sensi dell'art. 19 del presente contratto;
- m. 0,5% del valore annuo del contratto per ogni inadempimento relativo alle comunicazioni legate al personale impiegato per lo svolgimento del servizio;

Direttore Generale
Isabella Trovati

- n. 0,3% del valore annuo del contratto per ogni lotto di pacchi consegnato senza protezione;
 - o. 0,1% del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nell'avvio di eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi rispetto ai termini concordati;
 - p. 0,3% del valore annuo del contratto per ogni mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell'Impresa;
 - q. 0,5% del valore annuo del contratto per ogni altro disservizio documentato.
3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.
 4. L'Azienda USL Frosinone potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
 5. L'applicazione delle penali non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che l'Azienda USL Frosinone intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda USL Frosinone verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda USL non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda USL stessa addebitando le spese all'impresa.
 7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

ART. 12 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda USL Frosinone una garanzia fideiussoria, così come di seguito riportato: cauzione definitiva di € 1.867.500,00 costituita mediante polizza fideiussoria n. 074675712 emessa da ALLIANZ S.p.A. - Agenzia Principale di PADOVA PEDROCCHI PESCE & PARTNERS INSUARANCE S.r.l. (polizza integrata con appendice di variazione n. 074675755). L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% poiché il Prestatore risulta essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Detta garanzia è "a prima richiesta" e prevede espressamente la rinuncia al

Direttore Generale
Isabella Trovati

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Frosinone.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di Servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di Servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL Frosinone, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di Servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 13

Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di lavanolo, l'Impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Prestatore di servizi si impegna a:

- trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Azienda USL Frosinone e/o dalla REGIONE LAZIO per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dell'Azienda USL Frosinone;
- tener conto di eventuali successive comunicazioni dell'Azienda USL Frosinone di sicurezza.

Direttore Generale
Isabella Trovati

A tale scopo l'Impresa adotta:

- modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
- misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

ART. 14

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni e si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Prestatore di Servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell' Azienda USL Frosinone, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda USL Frosinone o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda USL da ogni responsabilità. A tale scopo, l'Impresa ha costituito idonea polizza assicurativa valevole sino alle ore 24.00 del 31.12.2014 (Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile delle Imprese Industriali N. 068061336, integrata con appendice di dichiarazione n. 110649729 del 02.10.2014, che, pena la risoluzione del presente contratto, dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di affidamento) e che copre tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi, e prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale derogà a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda USL Frosinone. Pertanto, qualora il Pre-

Direttore Generale
Isabella Andreu

- statore di Servizi non sia in grado di provare in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
 6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.
 7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
 8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda USL Frosinone resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.
 9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
 10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa.
 11. L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.
 12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 15 Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda USL Frosinone potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di Servizi con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

Direttore Generale
Isabella Trovati

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di Servizi, con no 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazioni di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007 e, in particolare, a quanto statuito dall'art. 7, comma 4.
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL Frosinone, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- h) in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva del Prestatore di Servizi negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda USL Frosinone ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di Servizi per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'A.N.A.C. nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ART. 16 Recesso

1. L'Azienda USL Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi al Prestatore di Servizi con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liqui-

Direttrice Generale
Isabel Mastrobucchi

dazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di Servizi;

b) qualora il Prestatore di Servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di Servizi medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20;

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di Servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL Frosinone.

3. In caso di recesso dell'Azienda USL Frosinone, il Prestatore di Servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

ART. 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore di Servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda USL Frosinone avrà la facoltà di verificare ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. Il Prestatore di Servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto di categoria e dagli

Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Prestatore di Servizi sarà tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. L'impresa dovrà certificare all'Azienda USL Frosinone l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa s'impegna a produrre all'Azienda USL Frosinone la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e, successivamente, entro il 15 gennaio di ogni anno:

- fotocopia libro matricola operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni: numero matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

ART. 18

Brevetti Industriali e Diritti d'autore

1. Il Prestatore di Servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda USL Frosinone un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Prestatore di Servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone; assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda USL Frosinone. L'Azienda USL Frosinone si impegna ad informare prontamente il Prestatore di Servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

Direttore
Isabella

contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 19
Gestore del Servizio

1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di Servizi individua nel Sig. **Stefano Ricciardi** il Supervisore Responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore stesso, il quale è Referente nei confronti dell'Azienda USL Frosinone.
2. I dati di contatto del Supervisore Responsabile sono: numero telefonico **3357400716**, numero di fax **0524598232**, indirizzo e-mail: sede@si-servizitalia.com

ART. 20
Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda USL Frosinone.
3. In ogni caso l'Azienda USL Frosinone aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi all'Azienda USL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 21
Cessione di credito e di contratto

Direttore Generale
Isabella Diastrovano

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

ART. 22 Subappalto

1. Il Prestatore di Servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, avrà la facoltà di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Servizio di trasporto esterno;
 - Servizio di logistica interna;
 - Gestione guardaroba;
 - Parte del servizio di lavaggio
2. Il Prestatore di Servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda USL Frosinone o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto verrà autorizzato dall' Azienda USL Frosinone. Il Prestatore di Servizi si impegna a depositare presso l' Azienda USL medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda USL Frosinone non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda USL Frosinone procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Prestatore di Servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non dovrà sussistere nei confronti del/i subappaltatore/i alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

Direttore Generale
Isabella Trobuono

7. Il subappalto non comporterà alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del prestatore il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Prestatore di Servizi si obbliga, sin da ora, a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Prestatore di Servizi dovrà applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Prestatore di Servizi si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda USL, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Prestatore di Servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL Frosinone sospende il successivo pagamento a favore del Prestatore stesso.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda USL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Prestatore di Servizi tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda USL per legge. Il Prestatore di Servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Prestatore di Servizi è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72;

Direttore Generale
Isabella Castroliberto

ART. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Prestatore di Servizi si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono:
IBAN IT19X0200812926000030003305.
3. Il Prestatore di Servizi si obbliga a comunicare all'Azienda USL Frosinone le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Prestatore di Servizi si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Prestatore di Servizi, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Azienda USL Frosinone, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'Azienda USL Frosinone verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Prestatore di Servizi si obbliga a trasmettere alla Azienda USL Frosinone, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda USL Frosinone richiedere copia del contratto tra il Prestatore di Servizi ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Direttore Generale
Isabella Trovati

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

10. Il codice CIG che individua tale affidamento è: 430908516F

ART. 25

Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di Servizi e l'Azienda USL Frosinone, è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone competente per l'Azienda USL stessa.

ART. 26

Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di Servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Prestatore di Servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda USL Frosinone.

ART. 27

Responsabile del procedimento e Responsabili dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda USL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Dott. Massimo Masetti, Responsabile S.C. Provveditorato Economato, in qualità di Responsabile del Procedimento ed i Responsabili delle Strutture/Presidi che necessitano del servizio di Lavanolo, quali Responsabili dell'Esecuzione, ognuno per le proprie competenze, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

ART. 28


Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta, i seguenti documenti: Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di


Direttore
Isabella

Servizi, Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Prestatore di Servizi, Offerta del Prestatore di Servizi.

SERVIZI ITALIA S.p.A.


IL DIRETTORE GENERALE
ISABELLA MASTROBRUNONE

L'UFFICIALE ROGANTE
DOTT.SSA MARIA BEATRICE CIARAMELLA



Il sottoscritto Silvano Mei, in qualità di Procuratore Speciale della ditta **SERVIZI ITALIA S.p.A.** dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: articolo 1 (norme regolatrici e disciplina applicabile), articolo 2 (oggetto), articolo 3 (durata e decorrenza del contratto), articolo 4 (condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), articolo 5 (obbligazioni specifiche del prestatore di servizi), articolo 6 (modalità e termini di esecuzione del servizio), articolo 8 (corrispettivi), articolo 9 (fatturazione e pagamenti), articolo 10 (trasparenza), articolo 11 (penali), articolo 12 (cauzione definitiva), articolo 14 (danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), articolo 15 (risoluzione), articolo 16 (recesso), articolo 17 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), articolo 19 (gestore del servizio), articolo 21 (cessione di credito e di contratto), articolo 22 (subappalto), articolo 23 (oneri fiscali e spese contrattuali), articolo 24 (tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), articolo 25 (foro competente), articolo 26 (verifiche sull'esecuzione del contratto), articolo 27 (responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione).

LETTO E APPROVATO

SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE

SERVIZI ITALIA S.p.A.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZ. PROV. LE. FROSINONE
UFFICIO TERRITORIALE FROSINONE

Serie

Reg.to il

n°

1
18/11/2014
401

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Montoni Daniela